

Cl: 8.9
Fasc:N.53.4/2011

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI VERIFICA EX ART. 19, D.LGS. 152/06 E S.M.I E L. R. 13/2023.
PROGETTO DI VARIANTE DELLA DERIVAZIONE IDROELETTRICA SUL TORRENTE MAUDAGNA IN LOC. SCARRONE, NEL COMUNE DI FRABOSA SOTTANA.
PROPONENTE: MAUDAGNA S.R.L., PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ N. 3, 12084 - MONDOVÌ.
ESITO PROCEDIMENTO - ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VIA.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Cuneo n. 2071 dell'01.07.2013 è stato formalizzato il giudizio positivo di compatibilità ambientale a favore del dott. Sergio Berra domiciliato in Via Ghesio n. 9, 12060 - Bastia Mondovì (dal 25.02.2015 in capo a Maudagna S.r.l., con sede legale in Corso Statuto, 2c - Mondovì) e con le successive Determinazioni Dirigenziali n. 2030 del 23.06.2016, n. 1695 del 13.06.2017, n. 1036 del 19.07.2018, n. 1213 del 12.07.2019 e n. 778 del 09.07.2020 e n. 1180 del 13.07.2023, sono stati prorogati i termini di efficacia del giudizio reso con la succitata Determinazione, stabilendo il termine per la conclusione dei lavori alla data del 24.06.2025;
- con Provvedimento Dirigenziale della Provincia n. 2203 del 22.06.2016 è stata rilasciata l'Autorizzazione Unica ex D. Lgs, n. 387/2003 e s.m.i., con contestuale approvazione del Progetto Esecutivo, ai sensi dell' art. 15 del Disciplinare di Concessione sottoscritto in data 13.06.2014 (Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN5542);
- con nota prot. ric. n. 42401 del 06.01.2021, il proponente ha comunicato l'inizio lavori, avvenuti il 22.06.2020;
- con nota prot. n. 62988 del 03.10.2023 ed allegati elaborati progettuali, la Ditta Maudagna S.r.l. ha presentato istanza di variante all'Autorizzazione Unica ex D. Lgs, n. 387/2003 e s.m.i.;
- con Provvedimento provinciale n. 34497 del 23.04.2024 è stata formalizzata alla Ditta Maudagna S.r.l., diffida dalla prosecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto e contestuale richiesta di presentazione istanza di Verifica di assoggettabilità a VIA ex art. 19 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e L.R. 13/2023, entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso, per valutare se le modifiche progettuali previste e già realizzate determinino impatti significativi e negativi sul contesto ambientale interferito, in raffronto con il progetto già autorizzato.
- In adempimento al succitato Provvedimento provinciale di Diffida e richiesta adempimenti, sono pervenuti a questa Amministrazione gli elaborati relativi al progetto esplicitato in oggetto, allegati all'istanza di avvio della procedura di Verifica ex art. 19 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e della L.R. 13/2023 presentata da parte della Maudagna S.r.l., con sede legale in Piazza Martiri della Libertà n. 3, 12084 - Mondovì;
- con nota provinciale prot. n. 48205 del 10.06.2024 è stato comunicato al proponente, l'avvio della presente procedura;

- la Provincia ha pubblicato sul proprio Albo Pretorio on line l'avviso di avvenuto deposito del progetto presso l'Ufficio Valutazione Impatto Ambientale e di contestuale avvio del procedimento, dal 10 giugno al 9 luglio 2024;
- con nota prot. n. 48209 del 10.06.2024, la Provincia ha provveduto a pubblicare gli elaborati depositati e a richiedere ai soggetti interessati alla presente procedura, l'apporto istruttorio di competenza;
- il progetto rientra nella categoria progettuale n. B.2.h2) della L.R. 13/2023 "*impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW e, per i soli impianti idroelettrici che rientrano nella casistica di cui all'articolo 166 del d.lgs. 152/2006 ed all'articolo 4, punto 3.b, lettera i), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW con esclusione degli impianti di cui alla categoria B.2.h1)*".
- Nel termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della notizia di avvenuto deposito del progetto, non risultano pervenute osservazioni da parte del pubblico.
- In data 30 luglio 2024, l'Organo Tecnico provinciale, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. 63121 del 02.08.2024 e dell'apporto istruttorio del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque di cui alla nota prot. n. 61767 del 29.07.2024, dell'Ufficio Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale di cui alla nota prot. n. 64102 del 07.08.2024, istruita la documentazione depositata, ha unanimemente ritenuto necessario approfondire alcuni aspetti, al fine di poter valutare compiutamente l'impatto complessivo dell'intervento proposto.
- Pertanto, con nota prot. n. 6471 del 09.08.2024 si è proceduto alla richiesta di integrazione documentale, con sospensione dei termini del procedimento di Verifica di VIA.
- Con note prot. ric. n. 70385 e n. 70386 dell'11.09.2024 il proponente ha depositato la documentazione integrativa richiesta, che è stata pubblicata sul sito web dell'amministrazione provinciale e resa nota ai soggetti interessati alla presente procedura in data 13.09.2024, con prot. n. 71079.
- Con nota prot. n. 71080 del 13.09.2024 questa Amministrazione ha comunicato che, alla luce della complessità delle integrazioni pervenute, al fine di consentire un'istruttoria adeguata, come previsto dall'art. 19 c. 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., si è disposta la proroga di venti giorni del termine di conclusione del procedimento.
- Nel corso del procedimento, da parte dei soggetti interessati alla presente procedura risultano pervenuti i seguenti contributi tecnici:
 1. note prot. ric. n. 58796 del 18.07.2024 e n. 76028 del 07.10.2024 (**Allegato 1**) del **Comune di Frabosa Sottana**, relativamente alla conformità urbanistico-edilizia ed alla conformità paesaggistica, con cui comunica che, per le opere oggetto di variante ancora da eseguire, non si rilevano problematiche sotto il profilo urbanistico, in quanto le modifiche apportate al progetto approvato non risultano in contrasto con il PRGC vigente, visto il parere favorevole della Commissione Igienico Edilizia in data 19.09.2024. In merito alla domanda di accertamento di conformità paesaggistica, l'Amministrazione Comunale evidenzia che potrà essere valutata previo parere vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo;
 2. nota prot. ric. n. 50713 del 18.06.2024 della **Regione Piemonte - Settore Urbanistica Piemonte Occidentale** (riconfermata con successiva nota n. 75968 del 04.10.2024) con cui esprime le proprie osservazioni, premesso che la competenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ex D.Lgs. 42/2004 è in capo al Comune. Il suddetto Settore, con esclusivo riferimento agli aspetti in materia di paesaggio, ritiene che le parti ancora da realizzare degli interventi in variante al progetto originario autorizzato, non presentino aspetti di particolare criticità per quanto riguarda la loro integrazione paesaggistica nel tratto spondale di riferimento e per tale ragione, possano essere esclusi dalla successiva fase di valutazione di impatto ambientale. Per le successive fasi procedurali, ritiene che il

proponente debba dar seguito agli adempimenti esplicitati nella succitata nota, in allegato al presente Provvedimento (**Allegato n. 2**);

3. note prot. ric. n. 56159 dell'08.07.2024 e n. 75719 del 04.10.2024 (**Allegato n. 3**) della **Regione Piemonte - Settore Tecnico Piemonte Sud** con le quali, relativamente agli aspetti di carattere forestale di competenze ex L.R. 45/1989, ritiene che il progetto di variante presentato possa non essere sottoposto alla successiva fase di VIA, qualora siano rispettate le condizioni relative alla "Ricostituzione boschiva con specie autoctone" ed alla "Ricostituzione delle superficie prative". In relazione ai problemi di attecchimento e di fallanze da risarcire, dovranno essere utilizzate specie con caratteristiche di maggior rusticità e capacità di colonizzare quali il Pioppo bianco e/o il Pioppo tremolo;
 4. note prot. ric. n. 59376 del 19.07.2024 e n. 74646 del 30.09.2024 (**Allegato n. 4**) della **Regione Piemonte - Settore Tecnico regionale di Cuneo** che esprime parere idraulico ex R.D. 523/1904 e parere relativo al vincolo idrogeologico ex L.R. 45/89 e s.m.i.. Il Settore regionale comunica che la tipologia delle opere in variante in parziale sanatoria, possano non essere sottoposte ad una nuova fase di Valutazione di Impatto Ambientale di cui alla L.R. 13/2023;
 5. nota prot. ric. n. 56049 dell'08.07.2024 dell'**ASLCN1** che esprime parere igienico-sanitario favorevole (**Allegato n. 5**).
- In data 03 ottobre 2024 si è nuovamente riunito l'Organo Tecnico provinciale. L'istruttoria tecnica svolta nel corso dello stesso, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo di cui alla nota prot. ric. 75897 del 04.10.2024 (**Allegato n. 6**) e dell'apporto istruttorio del Settore Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque di cui alla nota prot. n. 75647 del 03.10.2024 (**Allegato n. 7**), dell'Ufficio Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale di cui alla nota prot. n. 76352 del 07.10.2024 (**Allegato n. 8**) e del Settore Tutela del Territorio Ufficio Scarichi di cui alla nota prot. n. 75055 dell'01.10.2024, ha evidenziato quanto di seguito esposto:
- **dal punto di vista amministrativo/autorizzativo**, l'intervento nel suo complesso ha ottenuto:
 - Giudizio positivo di Compatibilità Ambientale disposto con Determina Dirigenziale n. 2071 dell'01.07.2013 (proroghe con successive Determinazioni n. n. 2030 del 23.06.2016, n. 1695 del 13.06.2017, n. 1036 del 19.07.2018, n. 1213 del 12.07.2019 e n. 778 del 09.07.2020 e n. 1180 del 13.07.2023);
 - Concessione di Derivazione di Acqua Pubblica n. CN5542 disposta con Determina Dirigenziale n. 1879 del 18.06.2014;
 - Autorizzazione Unica a Costruire ed Esercizio ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i., disposta con Determina Dirigenziale n. 2203 del 22.06.2016.

Si rileva che, per la realizzazione delle opere in oggetto è in corso presso questa Amministrazione, il procedimento di Variante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. rilasciata con provvedimento n. 2203/2016.

- **Dal punto di vista tecnico**, il progetto riguarda la realizzazione dell'impianto idroelettrico sul Torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Sottana nei pressi della borgata Scarrone, a monte di frazione Miroglio. La centrale idroelettrica in corso di realizzazione deriva parte della portata del torrente Maudagna tramite una traversa di nuova costruzione posizionata circa 350 metri a valle del ponte denominato "Ponte dei Distretti", sulla strada Provinciale n. 327. La restituzione della portata derivata è prevista nello stesso torrente in corrispondenza della Borgata "Case Scarrone".

Caratteristiche impianto originario:

- potenza massima installata 1264 kW;
- potenza media nominale 444.6 kW;
- produzione media annua circa 3,217 GWh;
- salto idraulico di 133,1 m circa;
- portata massima derivata pari a 1100 l/s e portata media di 340,5 l/s.

Il progetto in esame prevede alcune varianti rispetto a quello che aveva conseguito la

compatibilità ambientale nel 2013 e che risulta in avanzata fase di realizzazione, con cantiere ad oggi sospeso. In merito alle parti in variante, è altresì in corso la richiesta di modifica del provvedimento di autorizzazione unica n. 2203 del 22.06.2016. Resta pressoché invariato il grado di utilizzo della risorsa idrica, con portate derivabili media e massima pari rispettivamente a 340,5 e 1100 l/sec.

Per quanto desumibile dagli elaborati esaminati, in estrema sintesi le differenze più rilevanti consistono in un maggior diametro della condotta in pressione (100 cm rispetto agli originari 80), in un nuovo tratto (poco meno di 20 m) di scogliera in massi ciclopici in destra idrografica del T. Maudagna a monte della traversa di derivazione, mentre, per quanto attiene il fabbricato della centrale di produzione, questo verrà completamente interrato.

Durante i lavori di costruzione dell'impianto il cantiere ha occupato un'area significativamente maggiore rispetto a quella autorizzata, in particolare per la posa della condotta forzata. Complessivamente, in base ai rilievi condotti dal Nucleo Carabinieri Forestale di Mondovì, la superficie interferita risulta avere una estensione di circa 32.000 m², a fronte dei 19.600 autorizzati.

- **Dal punto di vista ambientale:** richiamando integralmente i contributi di ARPA dip. di Cuneo, dall'istruttoria svolta emerge che la Variante progettuale in esame necessita di condizioni ambientali integrative rispetto alle prescrizioni già dettate nella D.D. n. 2017/2013, al fine di migliorare il contesto interferito, in particolare per ciò che concerne le componenti ambientali *paesaggio, vegetazione e fauna ittica*. Per quanto riguarda l'impatto sulla componente *acque*, si rileva che le minime variazioni in oggetto non comportano impatto aggiuntivo rispetto a quanto valutato nel corso del procedimento di VIA del 2013.

Acque reflue

Gli scarichi di acque reflue attivi, di competenza provinciale, ubicati nei pressi dell'opera in esame recapitanti nel Torrente Maudagna nel Comune di Frabosa Sottana sono i seguenti:

SILVER S.r.l.: scarico domestico a valle dell'impianto in progetto;

Enel Green Power S.p.A.: scarico domestico a valle dell'impianto in progetto.

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti, in relazione agli aspetti inerenti gli scarichi e le restituzioni, il progetto di variante non necessita di essere sottoposto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale.

Paesaggio e Vegetazione - Ripristino delle aree interferite dai lavori

Sono necessarie modifiche progettuali relative al rinverdimento delle scogliere, agli inerbimenti previsti per ripristinare gli ambienti prativi interferiti, al piano di manutenzione (previsione di risarcire le fallanze), alle irrigazioni di soccorso qualora necessarie, al piano di monitoraggio degli interventi di ripristino e degli interventi a verde etc.

Scala di rimonta per l'ittiofauna

Si è rilevato che il passaggio per pesci previsto non è conforme alla D.G.R. n. 25-1741 del 2015 approvazione delle "Linee guida tecniche per la progettazione e il monitoraggio dei passaggi per la libera circolazione della fauna ittica". Il passaggio, infatti, non rientra in nessuno dei modelli ivi indicati come passaggi artificiali dell'ittiofauna, in particolare Vertical slot e Pool and weir.

Considerato che:

- per il progetto in oggetto è in corso il procedimento di Variante dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 387/2003 e s.m.i. di cui al provvedimento n. 2203/2016;
- le differenze più rilevanti, desunte dagli elaborati esaminati, consistono in un maggior diametro della condotta in pressione (100 cm rispetto agli originari 80), in un nuovo tratto (poco meno di 20 m) di scogliera in massi ciclopici in destra idrografica del T. Maudagna a monte della traversa di derivazione, interrimento del fabbricato della centrale di produzione;
- resta pressoché invariato il grado di utilizzo della risorsa idrica, con portate derivabili media e massima pari rispettivamente a 340,5 e 1100 l/sec;
- in data 03.10.2024, l'**Organo Tecnico provinciale**, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo, formalizzato con la nota prot. ric. n. 75897 del 04.10.2024, e dell'apporto istruttorio del Settore provinciale Gestione Risorse del Territorio - Ufficio Acque, di cui alla nota prot. n. 75647 del 03.10.2024, del Settore Tutela del Territorio, di cui alla nota prot. n. 75055 dell'01.10.2024, del Settore Supporto del Territorio - Ufficio Polizia

Locale - Nucleo Faunistico Ambientale di cui alla nota prot. n. 76352 del 07.10.2024, **ha unanimemente ritenuto** che, dal punto di vista idrogeologico, forestale, paesaggistico, urbanistico-edilizio e concessorio, le opere in variante **possano essere escluse dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ex artt. 23 e segg. d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e L.R. 13/2023**, in quanto l'istruttoria ha evidenziato che la Variante progettuale in esame non comporta impatti ambientali significativi e negativi rispetto al contesto ambientale già valutato nel corso del procedimento di VIA conclusosi con Determina Dirigenziale n. 2071 dell'01.07.2013 di giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità n. 070230 "*Servizio Valutazione Impatto Ambientale*".

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia.

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt. 7 del D.P.R. 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia.

Vista la L. 11 settembre 2020, n. 120 "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*".

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D. Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*".

Visto il D. Lgs. 03.04.2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i..

Visto il D.M. 30.03.2015 n. 52 recante "*Linee Guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e Province Autonome, previsto dall'art.15 del decreto-legge 24.06.2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014 n.116*".

Vista la L.R. 13/2023 "*Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata ed abrogazione della L.R. 14.12.1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)*".

Vista la D.C.P. n. 40 del 27.05.2024 di istituzione dell'Organo Tecnico presso la Provincia di Cuneo.

Viste la nota prot. n. 25215 del 25.03.2024 dell'Ufficio provinciale Acque, la nota prot. ric. n. 29537 dell'08.04.2024 della Regione Piemonte - Settore Tecnico Regionale di Cuneo, il rapporto amministrativo n. 12/2024 del 24.06.2024 prot. n. 34/9-9/2024 del Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" Nucleo di Mondovì, la Determinazione Dirigenziale n. 275 del 19.04.2024 di sospensione dei lavori da parte della Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte SUD, l'Ordinanza n. 18 del 10.07.2024 di rimessione in ripristino da parte del Comune di Frabosa Sottana, il Provvedimento n. 34497 del 23.04.2024 di Diffida e richiesta adempimenti da parte di questa Amministrazione provinciale;

Viste le note prot. ric. n. 58796 del 18.07.2024 e n. 76028 del 07.10.2024 del Comune di Frabosa Sottana, n. 56049 dell'08.07.2024 di AslCn1, n. 56159 dell'08.07.2024 e n. 75719 del 04.10.2024 della Regione Piemonte settore Tecnico Piemonte Sud, n. 50713 del 18.06.2024 (riconfermata con nota n. 75968 del 4.10.2024) della Regione Piemonte settore Urbanistica Piemonte Occidentale, n. 74646 del 30.09.2024 e n. 75918 del 04.10.2024 della Regione Piemonte Settore Tecnico regionale di Cuneo, in premessa richiamate;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

Tutto quanto sopra esposto e considerato,

DISPONE

1. **di escludere dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale** ex artt. 23 e segg. D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 13/2023, il progetto in epigrafe indicato, presentato in data 06.06.2024 con prot. di ric. n. 47375, da parte del Legale Rappresentante della MAUDAGNA S.r.l., con sede legale in Mondovì, Piazza Martiri della Libertà n. 3, per le motivazioni e nelle considerazioni sopracitate nonché espresse nelle memorie tecniche conclusive redatte dai soggetti interessati dalla procedura e richiamate in premessa;
2. **di confermare le prescrizioni ambientali dalla lett. a) alla lett. p)**, contenute nella Determinazione Dirigenziale n. 2013/2071, fatti salvi gli eventuali aggiornamenti per il mutato quadro normativo settoriale ovvero in seguito a revisioni progettuali debitamente autorizzate, con particolare riferimento alla lett. d);
3. **di stabilire**, per il proponente, l'obbligo di ottemperare al rispetto delle seguenti **condizioni ambientali dalla lettera a) alla u)**, secondo le modalità stabilite al comma 3 dell'art. 28 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Verifica di ottemperanza), provvedendo a trasmettere gli elementi necessari al controllo dell'attuazione della stessa agli Enti competenti.

Condizioni ambientali di Ripristino aree interferite dai lavori del progetto di variante:

*Termine per la verifica di ottemperanza da lett. da a) a lett. k):
post-operam (entro un anno dal termine lavori)*

Ente di controllo: Dipartimento ARPA territorialmente competente.

- a) la riduzione della quota di utilizzo di *Castanea sativa* nell'intervento 4, dove non dovrà rappresentare più del 10% delle piante messe a dimora;
- b) la sostituzione di *Salix caprea* per il rinverdimento delle scogliere con specie salicine ripariali (*Salix eleagnos* e/o *S. purpurea*);
- c) venga garantita la ricostituzione della vegetazione ripariale lungo il T. Maudagna in tutto il tratto interferito dai lavori della sponda destra idrografica, se necessario estendendo verso valle l'intervento 5;
- d) una diversa destinazione, rispetto a quanto prospettato dal progetto (ridistribuzione sulle aree oggetto di ripristino), del materiale lapideo scavato, attualmente accantonato nel cantiere, che non verrà reimpiegato per le opere ancora da realizzare;
- e) alla luce dell'attuale stato dei luoghi, verificare l'opportunità di rivedere le modalità di intervento previste per l'area a monte di Case Scarrone dal c.d. intervento 6, modificando se necessario il progetto di ripristino. Tale area dovrà comunque essere inclusa tra quelle oggetto del monitoraggio degli interventi a verde;
- f) il monitoraggio delle aree oggetto di inerbimento (intervento 6) dovrà prevedere anche la stima speditiva della copertura delle specie perennanti, utile a valutare l'efficacia dell'intervento;
- g) l'integrazione del piano di monitoraggio degli interventi a verde con una specifica attività finalizzata ad impedire l'insediamento o l'ulteriore diffusione sulle aree interferite dai lavori di entità della flora esotica invasiva di cui agli elenchi aggiornati da ultimo con D.G.R. n. 14 85/2024 del 02/08/2024. Tale attività dovrà essere avviata già durante la fase di cantiere secondo un protocollo coerente con le linee guida elaborate in materia dall'ARPA e consultabili sul sito web della Regione Piemonte all'indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-05/microsoft_word_-_u.rp_t185_rev01.pdf
specificando al contempo, tempistica e formato con cui i dati raccolti (comprensivi di quelli relativi al monitoraggio degli impianti a verde) verranno archiviati e trasmessi alla Provincia di Cuneo - Ufficio VIA e ad Arpa Piemonte Dip. di Cuneo;
- h) il ripristino delle aree interferite dai lavori per la realizzazione delle opere già completate (condotta forzata) dovrà essere avviato contestualmente alla riapertura del cantiere o, in ogni caso, alla prima stagione utile successiva;
- i) il risarcimento delle fallanze al termine di ciascuna stagione vegetativa dovrà essere effettuato qualora queste eccedano il 10% delle piante messe a dimora, utilizzando se necessario anche specie diverse da quelle originariamente previste, selezionate tra quelle pioniere che vegetano nei popolamenti forestali attigui alle aree oggetto di ripristino (betulla, pioppo tremulo, ecc.);
- j) vengano effettuati adeguati interventi di trasemina/risemina qualora il monitoraggio dovesse evidenziare una copertura del cotico inferiore al 70% della superficie oggetto di inerbimento;

- k) al termine del periodo di manutenzione, dovrà essere garantito lo smaltimento di tutto il materiale plastico o comunque non biodegradabile (shelter, legacci, ecc.).

Prescrizioni specifiche per la progettazione della scala di risalita dell'ittiofauna:

Termine per la verifica di ottemperanza da lett. l) a lett. u):

da recepire nel progetto definitivo del procedimento di variante ex D.Lgs. 387/03

Ente di controllo: Dipartimento ARPA territorialmente competente, Provincia di Cuneo - Ufficio Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale.

- l) Devono essere calcolate e specificate la H monte massima e H valle minima rispetto alla traversa;
 - m) in base al dato precedente dovrà essere calcolato il dislivello totale del passaggio, e quindi la sua lunghezza, il numero di vasche e la pendenza (quest'ultima non superiore al 10%);
 - n) deve essere verificata l'attrattività nei vari momenti dell'anno;
 - o) deve essere definito il campo di operatività ed esplicitato il funzionamento del passaggio, ovvero il rispetto dei parametri idrici indicati nelle linee guida della D.G.R. n. 25-1741/2015, in base alle diverse condizioni idrauliche, definendo i valori di altezza massima e minima del pelo libero di monte e l'altezza massima e minima pelo libero di valle in corrispondenza degli imbocchi di monte e di valle tra la Q30 e la Q355;
 - p) devono essere evitati gli stramazzi liberi;
 - q) la portata di competenza del passaggio non deve defluire al di sopra dei setti;
 - r) devono essere elaborati il piano di manutenzione e di monitoraggio;
 - s) rispetto al progetto dovranno essere forniti adeguati elaborati grafici;
 - t) all'imbocco del passaggio per pesci dovrà essere presente una pozza di richiamo e stazionamento della fauna ittica non inferiore ai 60 cm, naturalizzata con massi utili al rifugio dei pesci.
 - u) Dovranno essere inserite delle protezioni davanti all'imbocco di monte finalizzate a non far entrare materiale flottante trasportato dalla corrente.
- 4. DI STABILIRE** che, nella fase di redazione del progetto definitivo, ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere in variante ovvero nel corso del procedimento di Variante dell'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. di cui alla Determina Dirigenziale n. 2203 del 22.06.2016, dovranno essere recepite le indicazioni dettagliatamente descritte nei pareri pervenuti da parte degli Enti interessati e negli apporti istruttori dei Settori provinciali di cui agli Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 - parti integranti e sostanziali del presente Provvedimento.

Il progetto definitivo di cui sopra dovrà contenere altresì gli elaborati 09.1 "Relazione forestale: opere di ripristino e mitigazione ambientale" e 09.2 "Planimetria delle opere di ripristino e mitigazione ambientale", debitamente modificati ed integrati secondo quanto indicato alla precedente lettera g) e valutati nel corso del procedimento di variante ex D.Lgs. 387/03 da parte dell'ARPA Dip. di Cuneo.

SEGNALA

- L'ufficio Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale dovrà essere previamente contattato nella fase di costruzione del passaggio e dei successivi monitoraggi.
- Al termine della realizzazione della nuova scala di risalita per l'ittiofauna, secondo le indicazioni dell'ufficio Vigilanza Faunistico Ambientale della Provincia di Cuneo, dovrà essere effettuata una verifica di funzionalità del manufatto fornendo un Piano di manutenzione e monitoraggio e dandone preavviso agli enti di controllo.
- Relativamente all'accertamento della conformità paesaggistica dovrà essere ottenuto il parere vincolante della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, nel corso del procedimento di Variante dell'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. n. 387/2003 e s.m.i. come dichiarato dal Comune di Frabosa Sottana.

STABILISCE

di rendere noto il presente provvedimento al proponente, ai soggetti interessati nel procedimento di Verifica ed al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia per 30 giorni consecutivi, in ottemperanza a quanto stabilito all'art. 19, comma 11, d.lgs. 152/06 e s.m.i.

di allegare al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, il parere del Comune di Frabosa Sottana (nota prot. ric. n. 58796 del 18.07.2024 e n. 76028 del 07.10.2024 - Allegato n. 1), parere della Regione Piemonte Settore Urbanistica Piemonte Occidentale (nota prot. ric. n. 50713 del 18.06.2024 e nota n. 75968 del 04.10.2024 - Allegato n. 2); parere della Regione Piemonte Settore Tecnico Piemonte Sud (nota prot. ric. n. 56159 dell'08.07.2024 e n. 75719 del 04.10.2024 - Allegato n. 3); pareri della Regione Piemonte Settore Tecnico regionale di Cuneo (nota prot. ric. n. 74646 del 30.09.2024 e n. 75918 del 04.10.2024 - Allegato n. 4), nota prot. ric. n. 56049 dell'08.07.2024 dell'**ASLCN1** (Allegato n. 5), contributo dell'A.R.P.A. - Dipartimento Provinciale di Cuneo (nota prot. ric. n. 75897 del 04.10.2024 - Allegato n. 6), parere dell'Ufficio provinciale Acque (nota prot. n. 75647 del 03.10.2024 - Allegato n. 7), parere del Settore Supporto del Territorio - Ufficio Polizia Locale - Nucleo Faunistico Ambientale (nota prot. n. 76352 del 07.10.2024 - Allegato n. 8).

DA' ATTO

che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalla vigente normativa e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche entro il termine di 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto ovvero al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120.

IL DIRIGENTE
dott. Alessandro RISSO

ESTENSORE:
Arch. Patrizia Oliva
Ufficio Valutazione Impatto Ambientale